

DECRETO LEGGE 28 settembre 2001, n. 355.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1-10-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".

L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del DLgs 26 febbraio 2001, n. 100, ha modificato il comma 15 dell'articolo 3 del DLgs 25 febbraio 2000, n. 61; pertanto il presente articolo produce un'ulteriore modifica allo stesso comma 15 dell'articolo 3 del DLgs 25 febbraio 2000, n. 61, ndr)

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [1], le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 dicembre 2001".

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli